

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Soc. Coop. Per Azioni

P.IVA: 00026870881

Viale Europa n.65, 97100, Ragusa

ecosistema@pec.bapr.it

Determinazione del Dirigente della Stazione Appaltante

Banca Agricola Popolare di Ragusa

del 03/02/2023 n. 10

OGGETTO: Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile già sede della Banca d'Italia sito a Ragusa in piazza Matteotti (Fondo complementare al PNRR– *“Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”* – Progetto *“Greentech Mediterranean Innovation Hub”*) ai sensi dell’art. 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108.

CUP: E29D22000220001- CIG: 9389116F9E

Preso d’atto e autorizzazione alla sostituzione delle imprese esecutrici designate per l’esecuzione dell’appalto

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Vincenzo Mirabella, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 7, della L.R. 7/2019, e dell’art 7, del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Stazione Appaltante Banca Agricola Popolare di Ragusa, Vice Direttore Generale dott. Marco Canzonieri, la seguente proposta di determinazione.

Premesso che, in data 28/12/2022, è stato stipulato tra Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. Per Azioni (*“BAPR”* o *“Stazione Appaltante”*) e il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop. Soc. Coop. (il *“Consorzio affidatario”*) il Contratto (rep. n. 6320) per l’affidamento dell’*“Appalto Integrato dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile già sede della Banca d’Italia sito in Ragusa in Piazza Matteotti n.1, da destinare ad attrezzature di interesse comune di tipo socioculturale ed attività direzionali sede del Greentech Mediterranean Innovation Hub. Progetto PNRR - Missione 5 - Inclusione e Coesione Componente 3 – Interventi Speciali per la Coesione Territoriale”*. CUP E29D22000220001. CIG 9389116F9E;

Considerato che il Consorzio affidatario in sede di partecipazione alla procedura di gara, ha designato la consorziata esecutrice C.A.E.C. Soc. Coop (P.IVA 00573670882) (*“CAEC”*) la quale, a sua volta, ha designato le consorziate esecutrici Erregi Costruzioni S.r.l. (P.IVA 03509450833) e TAS Tecnologici Allestimenti Sistemi S.r.l. (P. IVA 04831140878);

Rilevato:

- che il Consorzio affidatario, con le note del 23.01.2023 e del 31.01.2023, ha comunicato alla Stazione Appaltante che CAEC, per far fronte ad esigenze organizzative interne al consorzio, si avvarrà di consorziate esecutrici diverse da quelle precedentemente indicate in sede di offerta e, precisamente, della:

Progress S.r.l., P.I. 01601180886 con sede in Ragusa, zona Industriale III Fase s.n.;

SB Engineering S.r.l. Unipersonale, P.I. 047775910872 con sede in Catania, via Vincenzo Giuffrida n.176;

- che, inoltre, con la sopracitata nota del 23.01.2023, è stato comunicato che il ruolo di affidataria, ai sensi dell'art.89, c.1 lett. i) del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. è rivestito dal CAEC tramite la propria consorziata Progress S.r.l.;

Evidenziato:

- che, secondo la giurisprudenza amministrativa, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro (come il Consorzio affidatario), in base all'art. 4, l. n. 422/1909, sono soggetti giuridici a sé stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte. In particolare *“ai sensi dell'art. 48, comma 7, del codice degli appalti pubblici, essi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrano; la norma intende assegnare rilievo funzionale al rapporto organico che lega il consorzio concorrente alle imprese in esso consorziate e che ne costituiscono una sorta di interna corporis. In tal modo, il consorzio si avvale dell'attività svolta da un suo soggetto imprenditore consorziato da esso direttamente designato, esecutore della prestazione contrattuale”* cfr. **T.A.R. Campania, Napoli, 13.06.2019, n. 3231**; *“Concorrente è quindi solo il Consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima, all'occorrenza, può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2018 n. 6632).*

- *“che al consorzio aggiudicatario va riconosciuta la facoltà di indicare, quale esecutore, una diversa propria consorziata ove, per motivi sopravvenuti, la prima designata non sia in condizione di svolgere compiutamente la prestazione”* (cfr., Anac, delibera n. 764, del 13 luglio 2016);

- che restano, in ogni caso, assoggettati ai controlli di rito (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016) gli operatori economici consorziate designati in sostituzione di quelli indicati in sede di presentazione delle offerte;

Visto l'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8, comma 5, lett. a-ter), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, a tenore del quale: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;

Dato atto che la norma richiamata dall'art. 48 succitato si attaglia precisamente alla fattispecie in esame, riferendosi proprio ai "consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443" (art. 45, c. 2, lett. b);

Appurato che le suddette consorziate Progress S.r.l. e SB Engineering S.r.l. Unipersonale non hanno partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato in oggetto e che le medesime fanno parte di CAEC, *giusto atto* prot.n. 137 del 31.01.2023 prodotto dal Consorzio sunnominato;

tutto ciò premesso, visto e considerato

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Arch. Vincenzo Mirabella

PROPONE DI DETERMINARE

di prendere atto e autorizzare la sostituzione delle imprese esecutrici designate da CAEC per l'esecuzione dell'appalto, fatte salve le necessarie verifiche in capo alle predette imprese rispetto al possesso dei requisiti generali dui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

Ragusa, 03/02/2023

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Vincenzo Mirabella

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente Codice.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, in virtù del verbale di CDA della Banca Agricola Popolare di Ragusa del 26/08/2022;

DETERMINA

- di approvare le superiori premesse, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di prendere atto a autorizzare, perché consti ad ogni effetto di legge, che le nuove ditte esecutrici, designate in sostituzione di quelle indicate da CAEC in sede di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, sono:
 1. **Progress S.r.l.**, P.I. 01601180886 con sede in Ragusa, zona Industriale III Fase s.n.;
 2. **SB Engineering S.r.l. Unipersonale**, P.I. 047775910872 con sede in Catania, via Vincenzo Giuffrida n.176;
- di dare atto che in capo alle predette imprese saranno svolti tutti i necessari controlli e le opportune verifiche stabilite dalla legge.

Ragusa, 03/02/2023

Il Redattore
Vice Direttore Generale
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Dott. Marco Canzonieri